



DELIBERA N. 96 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissario.straordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso la sanzione di decurtazione di un quarto della prestazione NASpI a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione del CpI di [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato fissata per il giorno [REDACTED]. Sanzione approvata con [REDACTED] del [REDACTED] del [REDACTED] e comunicata alla ricorrente con nota [REDACTED] dli [REDACTED]. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data [REDACTED].

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la ricorrente abbia effettuato il rilascio della DID presso un Patronato. Il CpI fissa un appuntamento il giorno [REDACTED] con la Sig.ra [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. La ricorrente non si presenta all'appuntamento. Il CpI invia alla ricorrente, in data [REDACTED] una e-mail [REDACTED] nella quale viene richiesto alla Sig.ra [REDACTED] di contattare il CpI entro e non oltre il [REDACTED] per giustificare l'inadempienza ed evitare così la segnalazione all'INPS. La ricorrente invia una e-mail di risposta, in data [REDACTED] nella quale richiede un appuntamento per sanare la propria posizione. In pari data la Sig.ra [REDACTED] viene contattata telefonicamente da un operatore del CpI. In tale occasione viene redatto telefonicamente, causa emergenza Covid19, il Patto di Servizio Personalizzato, che la ricorrente ha provveduto a firmare e ritirare e presso il CpI in data [REDACTED].

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che all'atto del rilascio della DID effettuato tramite Patronato, non erano stati inseriti correttamente i dati relativi al proprio indirizzo e-mail e al cellulare. La Sig.ra [REDACTED] riporta di essersi attivata per contattare il CpI ai fini della stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: provvedimento sanzionatorio; e-mail di avviso all'utente circa la necessità di contattare il CpI entro la data del [REDACTED] al fine di sanare la propria posizione; e-mail della ricorrente, inviata all'operatore del CpI [REDACTED] in data [REDACTED] con richiesta appuntamento. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che in data [REDACTED] è stato redatto telefonicamente, causa emergenza Covid19, il Patto di Servizio, che la Sig.ra [REDACTED] ha provveduto a ritirare in data [REDACTED]. Il CpI ritiene, pertanto, che la ricorrente abbia in questo modo regolarmente assolto gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 150/2015 in qualità di percettore NASpI.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce ammissibile il ricorso avverso la sanzione di decurtazione di un quarto della prestazione NASpI a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo,

alla prima convocazione del CpI di [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato fissata per il giorno [REDACTED] e lo accoglie per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie, sulla base della documentazione acquisita e tenuto conto, altresì, di quanto comunicato dal CpI di [REDACTED] la ricorrente risulta aver adempiuto agli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 150/2015 in qualità di percettore NASpI. La sanzione in oggetto risulta, pertanto, indebitamente comminata.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in riferimento al provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto della prestazione NASpI a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione del CpI di [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato fissata per il giorno [REDACTED]

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia